

15138/10  
2108/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Sez. VII civ.

Il Giudice di pace d.ssa Maria Luisa Gugino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 15138/10RG

**promossa**

da :                      nata e                      I                      elettivamente domiciliata in  
Palermo, via Giuseppe de Spuches n. 5 presso lo studio dell'avv. Gaia Matteini  
che la rappresenta unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna Scarantino  
giusta procura in calce all'atto di citazione

- attore -

**contro**

- il Comune di Palermo in persona del Sindaco legale rappresentante  
elettivamente domiciliato in Palermo piazza Marina n. 39 presso l'Avvocatura  
Comunale, rappresentato e difeso dall'avv.  
procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

**-convenuto-**

l' AMAP. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante dott. Guido Catalano,  
elettivamente domiciliata in Palermo via                      5 presso lo studio  
dell'avv.                      he la rappresenta e difende per procura in calce  
all'atto di chiamata in causa

- terzo chiamato in causa-

**oggetto:** condannatorio

conclusioni: all'udienza del 09/03/12 i procuratori delle parti concludevano come nelle rispettive comparse conclusionali

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20/09/10 ha convenuto in giudizio dinanzi l'Ufficio del Giudice di pace di Palermo, il Comune di Palermo in persona del suo legale rappresentante per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 964,00 (oltre il danno da fermo tecnico) a titolo di risarcimento dei danni subiti nel sinistro verificatosi il 21/09/09 a Palermo in viale Regione siciliana nel sottopassaggio di viale Lazio, per esclusiva responsabilità del Comune.

Assunse che il giorno su indicato la propria figlia, alla guida della vettura Fiat di sua proprietà percorreva viale Regione Siciliana e giunta al sottopassaggio di viale Lazio era rimasta impantanata nell'allagamento ivi verificatosi, a causa della inadeguata manutenzione e custodia della strada peraltro ubicata lungo il perimetro del centro abitato.

Precisava che sul luogo erano intervenuti i Vigili del Fuoco (come da relazione che produceva) che portavano in salvo la vettura e i conducenti delle altre trenta vetture rimasti anch'essi impantanati in circa 70 cm di acqua

Precisava infine che la vettura in questione era stata trasportata a proprie spese (€ 36) presso il centro Fiat, che provvedeva alle necessarie riparazioni per un ammontare di spesa di € 3193,30, rimborsata per € 2826,00 dalla Unipol, che assicurava la vettura per gli eventi atmosferici e che inoltre aveva corrisposto € 500 alla agenzia che aveva curato il disbrigo della pratica. Produceva la relativa documentazione.



Si è costituito il Comune di Palermo, ha contestato le domande attrici, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, gravando eventuale responsabilità sull'AMAP alla quale era stata affidata la gestione dei servizi di manutenzione e sorveglianza delle strade della città e ha chiesto di chiamarla in giudizio essendo l'unico soggetto passivamente legittimato a resistere.

Si è costituita l'AMAP, chiamata in giudizio dal Comune di Palermo, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ha contestato le domande attrici e ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese.

Espletata l'istruttoria con l'escussione del teste \_\_\_\_\_ la causa all'udienza del 09/03/12, precisate le conclusioni come sopra, è stata posta in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'AMAP.

Ai sensi dell'art. 2051c.c il Comune di Palermo, quale ente proprietario della strada viale Regione Siciliana, nel quale si è verificato il sinistro, deve presumersi responsabile dei danni derivati dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione dalla sede stradale di fango,acqua o detriti, la cui presenza rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile dallo stesso ente (Cass. n. 21508/11)

Nella fattispecie de qua però il Comune di Palermo ha provato, ( producendo il contratto di servizio per l'affidamento del servizio idrico integrato del 30/10/01) di avere affidato all'AMAP la gestione del servizio idrico integrato ivi compreso i servizi di fognatura e di depurazione delle acque , nonché il servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo

smaltimento delle acque meteoriche da effettuarsi attraverso interventi di pulizia e manutentori con le frequenze e le periodicità necessarie alla funzionalità del sistema.

Conseguentemente di eventuali danni derivanti dalla mancata sorveglianza ovvero dalla mancata manutenzione della rete fognaria deve ritenersi responsabile l'AMAP, alla quale sono concessi in uso gli impianti, con l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel merito le domande attrici trovano accoglimento.

Innanzitutto va dichiarata la capacità di testimoniare della teste . . .

conducente della vettura di proprietà dell'attrice nonché sua figlia, non avendo la stessa alcun interesse all'esito della causa (Cass. n.5858/93) . Va anche ritenuta la sua attendibilità: le dichiarazioni dalla stessa rilasciate hanno trovato conferma nel rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco

La teste a, ha dichiarato di avere affrontato il sottopassaggio in quanto il livello dell'acqua pur piovendo e pur avendo piovuto nel corso della giornata permetteva il transito delle vetture, ma che giunta al punto più basso a causa della fuoriuscita di acqua dal tombino ivi esistente nonché dalle rampe, il livello dell'acqua si è alzato notevolmente rialzato tanto da coprire il motore ed entrare all'interno della macchina sino al sedile. Ha ancora dichiarato di essere stata costretta a proseguire a piedi insieme ai conducenti delle altre vetture coinvolte nel sinistro, e che soltanto quando i vigili del Fuoco hanno prosciugato l'acqua, è stato possibile fare trainare la vettura da un carro attrezzi per trasportarla alla Fiat.

Nel Rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco si legge che nel sottopassaggio di via Lazio sono rimasti impantanati 30 vetture in circa 70 cm. di acqua, che è

stato necessario fare intervenire una motopompa carrellata per le operazioni di prosciugamento, si sono uscite, spingendole manualmente, le vetture, e quindi si è chiusa la strada per la rimozione dei detriti.

E' quindi risultato che il sinistro in questione si è verificato per la mancata manutenzione e sorveglianza degli impianti e dei tombini che ha impedito il deflusso dell'acqua ed ha causato l'intasamento di materiali e detriti.

Pertanto l'ente tenuto a detta manutenzione e sorveglianza è responsabile del verificarsi del sinistro e dei conseguenti danni ed è tenuto al relativo risarcimento.

L'attrice ha provato producendo la relativa documentazione che i danni subiti ammontano ad € 903,00 di cui 36 per il trasporto della vettura alla Fiat, 367,00 per spese di riparazioni non coperte dall'assicurazione e 500 per attività extragiudiziale.

L'AMAP è pertanto tenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 903 con interessi dalla comanda al soddisfo

Nulla è dovuto per il fermo tecnico, non avendo l'attrice fornito prova in merito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessive € 800,00 oltre IVA CPA e 12,5% IT

#### **P.Q.M.**

il giudice di pace definitivamente pronunciando sulle domande proposte da  
contro il Comune di Palermo in persona del suo legale  
rappresentante e contro l'AMAP s.p.a. in persona del suo legale rappresentante,  
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa

dichiara la carenza di legittimazione passiva del Comune di Palermo ;

accoglie le domande attive;


condanna l'AMAP al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 905,00  
con gli interessi dalla domanda al soddisfo ;

condanna l'AMAP al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice  
liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e 12,50% TF da distrarre in favore del  
procuratore costituito che ha dichiarato di averle anticipato

Così deciso in Palermo li 17/04/12

**Il giudice di pace**

**d.ssa Maria Luisa Gugino**



AC. 10/05/12

IL CAERDE  
L.ssa Elena

